**C12099 - ILIAD ITALIA/ASSET DI WIND TRE**
*Provvedimento n. 26660*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 giugno 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 20 giugno 2017 della società Iliad Italia S.p.A.

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LA PARTE**

Iliad Italia S.p.A. ("Iliad") è una società di nuova costituzione che si avvia ad entrare nel mercato italiano della fornitura di servizi di telefonia mobile come operatore mobile infrastrutturato (MNO). Iliad è controllata da Iliad S.A., operatore di telefonia fissa e mobile attivo in Francia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata ha ad oggetto l'acquisizione di alcuni *asset*, consistenti in frequenze, siti di trasmissione e personale della società Wind Tre S.p.A., operatore di comunicazioni fisse e mobili nato dalla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. in H3G S.p.A. del 31 dicembre 2016.
La cessione in esame rientra nelle misure individuate ad esito della concentrazione comunitaria M.7758 – *Hutchison Europe Telecommunications S.à.r.l./VimpelCom Luxembourg Holdings S.à.r.l*., autorizzata con condizioni dalla Commissione Europea in data 1° settembre 2016 (nel seguito, "misure").

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un ramo di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Infatti, gli attivi oggetto di cessione consistono in beni materiali, immateriali e personale che potranno, coerentemente con gli obiettivi preposti dalle misure stesse, consentire l'attività di fornitura di servizi di comunicazione mobile e l'ingresso di un nuovo MNO nel mercato italiano. In questo senso, anche alla luce dei consolidati orientamenti dell'Autorità in tema di *trading* di frequenze[1], è necessario osservare che si ha una concentrazione anche nel caso in cui gli *asset* siano riconducibili a risorse scarse e la cui disponibilità rappresenta un requisito necessario per lo svolgimento di una determinata attività d'impresa[2]. Inoltre, la qualità del soggetto che acquisisce il controllo, ovvero il fatto di non esercire attualmente una rete di comunicazione elettronica, non influisce sulla configurabilità degli elementi di cessione come parte di impresa.
L'operazione di concentrazione suddetta, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 e non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del fatturato totale superiore a 499 milioni di euro realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate.
In particolare, per quanto riguarda gli attivi oggetto di acquisizione, sia la stima del fatturato relativo ai siti di trasmissione effettuato dalla Parte, che stime più cautelative che riguardano anche il fatturato teorico connesso alle frequenze e ai siti oggetto di cessione, basato sul valore attuale dei costi di acquisizione di tali *asset*, indicano un valore inferiore a 499 milioni di Euro. Poiché Iliad S.A. ha realizzato in Italia un fatturato pari a *[inferiore a 1 milione di]* *euro, non si ritiene soddisfatto il requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

RITENUTO che l'operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

---

[1] *[Cfr. ex multis Provvedimento n. 15333 del 10 aprile C7493 – R.T.I.-Reti Televisive Italiane/Ramo di Azienda di Europa Tv e Provvedimento n. 19316 del 18 dicembre 20018 C9751 – 3lettronica Industriale/Elettronica Industriale (Regione Lazio).]*

[2] *[Sul punto si veda la Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GU UE C 95, del 16 aprile 2008, par. 24.]*

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

| IL SEGRETARIO GENERALE | IL PRESIDENTE |
| --- | --- |
| *Roberto Chieppa* | *Giovanni Pitruzzella* |